



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

CIRCOLARE

Protocollo n. 7218

del 29 dicembre 2014

Agli Stabilimenti di macellazione

LORO SEDI

Alle Camere di Commercio

LORO SEDI

Agli Assessorati Regionali

All'Agricoltura

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Commerciali

LORO SEDI

Alle Confederazioni Agricole

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasce di suino.

Il D.M. 12 ottobre 2012, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di bovino e di suino disciplina, al titolo III, articolo 16, la classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasce suine ed ha sostituito ed abrogato, tra gli altri, l'omologo D.M. 8 maggio 2009, n. 3895.

Nel frattempo anche la legislazione dell'UE ha subito un aggiornamento di cui occorre tenere conto in quanto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, sull'OCM unica, è stato sostituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 e la Decisione della Commissione 2001/468/CE, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasce suine in Italia, è stata sostituita dalla vigente Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38/UE.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

Si ritiene utile, pertanto, aggiornare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'UE e nazionali, incluso l'art. 27 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni.

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto.

Esenzione dalla comunicazione dei prezzi

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 7 del menzionato decreto.

Nel calcolo dei suini abbattuti settimanalmente, si escludono i suini non oggetto di classificazione (riproduttori e suinetti).

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione e comunicazione dei prezzi:

- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
- gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi;

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

- 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
- 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg)
- 3) Classi commerciali: S; E; U; R; O; P.

Calcolo dei prezzi medi settimanali



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 Kg, è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasce classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento è definita, ai sensi dell'allegato IV, parte B del Reg. (CE) 1308/2013, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa può essere presentata al momento della pesata e della classificazione senza asportare la sugna e il diaframma. In tali casi, il peso a caldo registrato è corretto applicando la formula ed i coefficienti definiti all'art. 2 della Decisione della Commissione 2014/38/UE.

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del D.M. 12 ottobre 2012.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

Modalità di trasmissione dei prezzi

I prezzi rilevati vanno comunicati tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalità contenute nel Manuale "Procedure operative e controllo dell'attività di classificazione delle carcasce suine" disponibile sul sito internet del MIPAAF www.politicheagricole.it; la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 17 del citato decreto.

In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale- Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea, PIUE VI, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@politicheagricole.it. o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06.46654273 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, e la relativa documentazione fiscale o



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed il produttore potrà conoscere gli esiti della classificazione attraverso il portale www.impresa.gov.

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

Utilizzo del metodo di classificazione ZP

Per quanto attiene l'utilizzo del metodo di classificazione ZP, si rimanda alla circolare del 10 aprile 2014, n. 2420, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014. In particolare si ribadisce che possono utilizzare tale strumento, previa comunicazione al Mipaaf, gli stabilimenti che abbattano, in media annuale, meno di 200 suini la settimana e che non intendono avvalersi della deroga all'obbligo di classificazione. In aggiunta si precisa che tale strumento può, essere utilizzato anche dai macelli che non rispondono alle predette caratteristiche purché abbiano ottenuto specifica autorizzazione dal Mipaaf. A tal riguardo i rappresentanti dei macelli interessati dovranno inviare motivata istanza utilizzando il modello di cui in allegato 4.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

La presente circolare abroga la circolare del 1° febbraio 2011, n. 832. L'allegato 4 sostituisce l'allegato della circolare del 10 aprile 2014, n. 2420.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale- Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VI

tel.: 06-46654064/4188, fax n. 06-46654273,

oppure per posta elettronica:

PIUE6@politicheagricole.it; m.pellegrini@politicheagricole.it;
d.nicodemo@politicheagricole.it; p.lastella@politicheagricole.it

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza